

CAMERA DEI DEPUTATI N. 734

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FASSINA e CONCI ELISABETTA

Annunziata il 27 luglio 1949

Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi presso la cessata Amministrazione austriaca

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli impiegati postali ex austroungarici, cioè quelli nati nelle nuove provincie e in servizio al momento della redenzione, i quali per i loro irreprensibili precedenti furono dal Governo nazionale confermati in servizio e assunti nel ruolo italiano, lamentano una assai grave sperequazione nella liquidazione della buonuscita all'atto del pensionamento.

Precisamente ai capuffici e agli ufficiali postali proveniente dai ruoli di « maestro di posta » e « officiante postale » (categorie che formavano parte integrale dell'organico della cessata Amministrazione postale austroungarica) viene computato per la buonuscita soltanto il servizio a partire dal 1 ottobre 1919, escludendo del tutto i servizi precedenti (benché riconosciuti validi di diritto per la pensione) con la motivazione che trattasi di servizio « non di ruolo ». Ciò per il solo fatto che dette categorie non erano inquadrare nelle allora esistenti « classi di rango ».

Le conseguenze della sperequazione si rispecchiano assai chiaramente nel seguente esempio:

direttori di importanti uffici postali quali Trento ferrovia, Riva, Rovereto, Cassa provinciale posta (VIII grado) con 45 anni di servizio effettivamente prestato, ma, allo stato dei fatti, con soli 29 anni computabili, ri-

cevono all'atto del pensionamento quale indennità di buonuscita lire 176.900, mentre all'uscire (messaggere I classe) spettano lire 204.700, e ai loro colleghi pari grado e pari anzianità, delle vecchie provincie o non provenienti da maestro o da officiante postale, spettano lire 356.800.

Risulta chiaro che i suddetti funzionari incassano quale buonuscita meno del proprio uscire e circa la metà di quanto spetta a tutti gli altri colleghi, pari grado e anzianità.

Siffatta interpretazione della legge sulla buonuscita e delle leggi austroungariche (o forse l'imprecisa dicitura della prima) oltre al considerevole danno materiale, comporta anche un'immediata grave umiliazione a vecchi, benemeriti dirigenti e impiegati, che hanno servito lo Stato per tutta la vita con amore e fedeltà.

Purtroppo tale concetto o interpretazione sono stati ribaditi l'anno scorso anche dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con una decisione pronunziata in seguito a ricorso presentato da un funzionario trovantesi in quelle condizioni nella speranza di ottenere giustizia.

Tale decisione, basata su una motivazione ricavata da una non esatta valutazione degli elementi di fatto e di diritto contenuti nelle

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

leggi austro-ungariche e dalla applicazione della legge italiana, ha posto gli interessati nella condizione di auspicare dal Parlamento una modificazione dell'articolo 137 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1369, Regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 feb-

braio 1928, n. 619 sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

È quindi per un evidente motivo di giustizia che proponiamo alla vostra approvazione il presente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il 1° comma dell'articolo 137 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1369, viene aggiunto:

« Per il personale proveniente dal cessato regime austroungarico iscritto all'Opera di previdenza in base all'articolo 3 lettera c) i servizi prima del passaggio nel ruolo italiano sono utili ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita qualora siano stati effettivamente prestati alle dirette dipendenze dell'Amministrazione austroungarica in pianta stabile con diritto di pensione a carico dello Stato, a norma delle disposizioni del cessato regime, compresi quelli regolarmente riscattati ai fini della normale pensione e come tali riconosciuti dall'Amministrazione italiana.